

COMUNICAZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Premessa

1. Le comunicazioni scritte che i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe o di interclasse inviano ai genitori delle rispettive classi tramite la scuola rappresentano una forma importante e significativa della partecipazione dei genitori alla vita della scuola e uno strumento di esercizio della democrazia. Per queste ragioni la scuola le valorizza e le incentiva, nel rispetto dei criteri e delle procedure che seguono.
2. Nessuna responsabilità può essere addebitata alla scuola relativamente al contenuto delle comunicazioni di cui al punto A di cui sono responsabili unicamente i rappresentanti di classe che le inviano.

Regolamento

Art. 1

I genitori eletti nei consigli di classe o di interclasse hanno il diritto di inviare tramite la scuola comunicazioni scritte ai genitori.

Art. 2

La scuola agevola tali comunicazioni mediante:

- a) la disponibilità degli insegnanti, solo qualora richiesto dai rappresentanti, a leggere preventivamente la comunicazione e a proporre modifiche o integrazioni;
- b) la consegna agli studenti da parte degli insegnanti.

Art. 3

Le comunicazioni, di norma contenute in una facciata, devono essere consegnate aperte e devono riferirsi unicamente alla classe di cui sono rappresentanti e alla vita della classe o della scuola, con l'esclusione di ogni altro contenuto.

Art. 4

Le comunicazioni non devono ovviamente contenere riferimenti a situazioni di singole persone, siano essi docenti, genitori, alunni.

Art. 5

Il rappresentante del plesso e della classe può comunicare con tutti i genitori della scuola con le stesse modalità.

Art. 6

Una copia delle comunicazioni sarà conservata in classe.